

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

RIUNIONE DEL 29 NOVEMBRE 1951

(58ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

I N D I C E

Disegno di legge :

(Discussione e approvazione)

« Disciplina della produzione e del commercio
delle acqueviti » (N. 1925) (Approvato dalla
Camera dei deputati) :

CARON, relatore	Pag. 557, 558, 560
CARCATERRA, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio	558
BRAITENBERG	559, 560
GIUA	560

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bellora, Braitenberg, Caminiti, Carmagnola, Caron, Castagno, De Gasperis, De Luca, Fiore, Giua, Longoni, Molinelli, Origlia, Pezzullo, Roveda, Tamburano e Ziino.

Interviene alla riunione il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio, onorevole Carcaterra.

CARON, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti » (N. 1925) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Caron.

CARON, *relatore*. Il presente disegno di legge si inquadra in quella serie di provvedimenti che tendono a mantenere ed a migliorare la qualità dei prodotti nazionali, a difendere i consumatori dalle frodi ed a rendere possibile ai prodotti stessi di entrare in concorrenza con la produzione straniera.

Il disegno di legge è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento ed io credo che non ci siano da fare ad esso obiezioni sostanziali.

È certo che in Italia il consumo delle acqueviti è piuttosto scaduto, rispetto a quello che era un tempo, e che la qualità delle nostre acqueviti è certamente inferiore alla qualità delle acqueviti estere. Soprattutto si nota — e questo è stato uno dei moventi della legge — un forte divario di qualità tra le nostre acqueviti e quelle prodotte da Nazioni nelle quali esistono leggi particolari che tutelano e controllano questa produzione.

Gli articoli da 1 a 3 stabiliscono in qual modo debbano essere ottenute le acqueviti, ed in particolare l'articolo 1 prescrive che esse debbono essere ottenute esclusivamente dalla distillazione di liquidi fermentati, di sostanze zuccherine o saccarifere, ecc.

Con l'articolo 2 si stabiliscono le caratteristiche delle acqueviti poste in commercio e si dispone che le eventuali tolleranze normali saranno stabilite con decreto dei Ministri per l'industria ed il commercio e per l'agricoltura e foreste, sentito il parere dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Con gli articoli dal 4 al 9 vengono indicate le denominazioni riservate alle varie specie di acqueviti ed in particolar modo si indica che la denominazione di acquavite si intende tenere presenti le convenzioni internazionali, quale per esempio, quella che impedisce ai nostri produttori di usare la denominazione « cognac ».

In genere è proibita l'aggiunta di alcool etilico, eccezion fatta per il disposto dell'articolo 8 e dell'articolo 9. L'articolo 8 fa riferimento alle acqueviti ottenute dalla distillazione del mosto fermentato della canna da zucchero o dei melassi e l'articolo 9 fa riferimento alle acqueviti ottenute dalla distillazione dei mosti fermentati di cereali.

Uno degli scopi, che il disegno di legge si propone, è una maggiore difesa della viticoltura. Si potrebbe però obiettare che il divieto dell'aggiunta di alcool puro etilico rettificato darà senz'altro luogo all'aggiunta di alcool di seconda categoria, alcool cioè non proveniente dalla distillazione delle vinacce, ma proveniente dalla melassa e dalla barbabietola. Però, poichè il divieto dell'aggiunta di alcool etilico è limitato solamente ai due casi da me sopra citati, si può pensare che praticamente si verrà ad aggiungere per tutti i prodotti lo stesso tipo di alcool. Inoltre, non dobbiamo dimenticare, e faccio con ciò mio un rilievo fattomi dal senatore Giua, che dal punto di vista igienico si è dimostrato che l'alcool di seconda categoria, agli effetti dell'alcoolismo, ha conseguenze assai meno gravi di quelle prodotte dall'alcool di prima categoria.

Aggiungo che il disegno di legge dà facoltà ai produttori di produrre determinati tipi di acqueviti, destinate all'esportazione. Le carat-

teristiche di questi distillati possono essere conformi alle leggi del Paese al quale il prodotto è diretto.

Con l'articolo 10 si ammettono distillati di altra provenienza, ma in tal caso occorrerà un decreto di autorizzazione che dovrà essere pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. Vi è infine una serie di norme, che stabiliscono la misura delle pene da comminare a coloro che trasgrediscono le disposizioni contenute nel presente disegno di legge.

La Camera dei deputati approvò senza modificazioni il disegno di legge presentato dal Governo.

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Furono apportate due piccole modificazioni.

CARON, *relatore*. Si tratterà certamente di modificazioni di pochissimo conto, dato che io, pur avendo collazionato i due testi, non me ne sono accorto.

Concludo comunque la mia relazione, invitando la Commissione a dare la propria approvazione al disegno di legge, senza apportare alcuna modificazione.

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il senatore Caron ha già messo in evidenza che questo disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, si inserisce nel quadro dei provvedimenti che hanno inteso disciplinare determinate attività economiche di interesse commerciale. Il disegno di legge intende anche favorire una più larga diffusione dei nostri prodotti sul mercato estero, ed a tal fine si propone lo scopo di migliorare la produzione italiana e di evitare talune forme di frode.

Debbo aggiungere che la produzione attuale dell'acquavite, in Italia, si aggira sui 70.000 ettolitri l'anno, e che pertanto il Governo si è preoccupato di difendere questa produzione specialmente dopo l'accordo italo-francese del 28 maggio 1949, che ci ha vietato di usare la denominazione « cognac ».

La Camera dei deputati, come ho già detto, apportò due sole piccole modificazioni, di carattere puramente formale. All'articolo 14 è stata sostituita la parola « liquori » alle parole « bevande liquorose », perchè si è ritenuto che la dizione « bevande liquorose » potesse essere riferita al vino liquoroso, mentre il disegno

di legge riguarda esclusivamente i liquori propriamente detti.

È stato inoltre soppresso il 3° comma dell'articolo 17.

Tutto il disegno di legge si impernia sull'articolo 1, il quale fissa il concetto di acquavite, che è stato determinato volutamente in maniera molto lata, in modo da poter comprendere in esso tutte le acqueviti producibili, e non soltanto quelle che già oggi si producono. Inoltre, negli articoli 8, 9 e 10, si disciplina anche la produzione delle acqueviti, che vengono prodotte con sostanze diverse dal vino.

Associandomi all'invito del senatore Caron, mi auguro che la Commissione voglia approvare il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto all'esame ed all'approvazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le acqueviti debbono essere ottenute dalla distillazione di liquidi fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni gusto sgradevole e da conservare i principi aromatici delle sostanze fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione.

Le acqueviti, risultanti dal processo di distillazione e di eventuali ridistillazioni per affinamento, debbono avere gradazione alcolica non inferiore a 40°, nè superiore a 80° dell'alcolometro ufficiale adottato dalla Amministrazione finanziaria, ferma restando la gradazione massima stabilita dalle leggi fiscali per l'acquavite di vino.

(È approvato).

Art. 2.

Le acqueviti poste in commercio debbono essere stabilmente limpide e non debbono contenere acidi minerali, metalli tossici, sostanze estranee alla loro specifica composizione e, comunque, nocive alla salute, salvo quelle tolleranze normali che, per ciascuna specie, tenuto conto dello stato di invecchiamento, corrispondono alla migliore tecnica

praticata nella lavorazione e nella conservazione.

Le tolleranze medesime sono stabilite con decreto dei Ministri per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e foresta, sentito il parere dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Il decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Art. 3.

Nella preparazione delle acqueviti da immettere al commercio sono consentite:

1° l'addizione di acqua distillata per portare l'acquavite ad una gradazione alcolica non inferiore a 40°, nè superiore ai 60°;

2° l'edulcorazione con saccarosio fino ad un massimo del 2 per cento;

3° la colorazione a mezzo di caramello;

4° le normali operazioni atte a conferire la limpidezza, che corrispondono alla migliore tecnica praticata.

(È approvato).

Art. 4.

Le denominazioni di «acquavite», di «acquavite di vino», di «distillato di vino» o di «arzente» sono riservate alla acquavite ottenuta dalla distillazione del vino di qualsiasi gradazione alcolica, sano e genuino, in presenza o meno delle sue fecce naturali.

È tollerata, per i vini acescenti, un'acidità volatile non superiore al doppio di quella ammessa per i vini commestibili.

È consentita l'aromatizzazione complementare soltanto con truciolo di quercia o con altre sostanze vegetali innocue, oppure mediante l'aggiunta di infusione acquosa od alcolica di dette sostanze. L'aggiunta dell'infusione alcolica non può essere superiore al 3 per cento.

L'invecchiamento dell'acquavite di vino deve essere effettuato in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento nè interno nè esterno.

BRAITENBERG. Questo articolo stabilisce, nel suo ultimo comma, che l'invecchiamento dell'acquavite di vino deve essere effettuato in recipienti di quercia. Faccio rilevare che

nella mia regione sono usati i fusti di castagno, e non comprendo perchè questa usanza non possa essere mantenuta. La quercia dà al distillato un colore giallo-bruno, ma anche il castagno produce gli stessi effetti.

CARON, *relatore*. Effettivamente esiste una tradizione nel senso indicato dal senatore Braitenberg, tradizione che però non è nostra, ma proviene d'oltr'Alpe. Debbo anche aggiungere che alcuni tecnici mi hanno affermato che l'acquavite di vino non presenta nessuna differenza se invecchiata in fusti di quercia o di castagno.

GIUA. L'invecchiamento dell'acquavite è il risultato di un processo piuttosto lungo, dato che si tratta di invecchiamento naturale. Tale invecchiamento, per il cognac, si è fatto sempre in recipienti di quercia, perchè l'invecchiamento in fusti di castagno ha questo inconveniente, che in tali recipienti si forma un eccesso di acido tannico. Se i nostri prodotti debbono entrare in concorrenza con i prodotti esteri, è necessario che i legni per l'invecchiamento dell'acquavite siano di quercia. Pertanto il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 4 risponde ad un criterio razionale, ed è perfettamente giustificabile.

BRAITENBERG. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 4 del disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Le denominazioni di «acquavite di vinaccia» o di «distillato di vinaccia» o di «grappa», sono riservate all'acquavite ottenuta direttamente dalla distillazione delle vinacce.

È consentita l'aromatizzazione complementare con seme di anice o con altre sostanze vegetali innocue.

(È approvato).

Art. 6.

Le denominazioni di «acquavite o distillato di ciliegia», di «acquavite o distillato di prugna», di «acquavite o distillato di pesche» e di «acquavite o distillato di albicocche», sono riservate alle acquaviti rispettivamente ottenute dalla distillazione del mosto fermentato della frutta del ciliegio, del pruno, del

pescio o dell'albicocco, nelle loro varie specie, in presenza o in assenza dei loro noccioli.

(È approvato).

Art. 7.

Le denominazioni di «acquavite o distillato di sidro» oppure di «acquavite o distillato di mele» e di «acquavite o distillato di pere», sono riservate all'acquavite ottenuta dalla distillazione del mosto fermentato, rispettivamente di mele e di pere.

(È approvato).

Art. 8.

Le denominazioni di «rhum», «rum», o «tafià», nonchè di «acquavite di canna» o di «distillato di canna», sono riservate alle acquaviti ottenute dalla distillazione del mosto fermentato della canna di zucchero o dei melassi della stessa.

È consentita l'aggiunta di alcoole etilico rettificato, purchè almeno un terzo della gradazione alcolica derivi dal prodotto originale.

Qualora l'aggiunta di alcoole superi il limite previsto nel comma precedente o si ricorra alla aromatizzazione complementare le denominazioni di «rhum», «rum» e «tafià» possono usarsi soltanto se integrate con l'indicazione «di fantasia» scritta con caratteri di uguale grandezza e visibilità.

(È approvato).

Art. 9.

Le denominazioni di «acquavite di cereali», di «distillato di cereali», di «wisky», o di «wischey» sono riservate all'acquavite ottenuta dalla distillazione dei mosti fermentati di cereali, previa saccarificazione.

È consentita l'aggiunta di alcoole etilico rettificato.

(È approvato).

Art. 10.

Con decreto dei Ministri per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e foreste, sentito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, può essere autorizzata la pro-

duzione e la immissione al commercio di acqueviti, ottenute dalla distillazione di frutta o di sostanze vegetali diverse da quelle contemplate negli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Nel decreto di autorizzazione potrà essere consentita la aromatizzazione.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e di esso deve farsi menzione nell'etichetta prescritta dall'articolo 17.

(È approvato).

Art. 11.

Dalla data di pubblicazione del decreto indicato nell'articolo precedente, la denominazione di «acquavite» e di «distillato», seguita dal nome del frutto o della sostanza alla quale si riferisce l'autorizzazione sono riservate per distinguere l'acquavite ottenuta dalla distillazione di mosto fermentato del frutto o della sostanza stessa.

(È approvato).

Art. 12.

Le acqueviti importate debbono corrispondere ai requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia.

(È approvato).

Art. 13.

Il Ministero dell'industria e del commercio, d'intesa con quelli delle finanze e dell'agricoltura e foreste può autorizzare la produzione di acqueviti, destinate all'esportazione, aventi caratteristiche diverse da quelle prescritte nella presente legge, e corrispondenti, invece, alle norme vigenti nel paese importatore, e può altresì autorizzare l'imbottigliamento delle acqueviti in recipienti di capacità diversa da quelli indicati al successivo articolo 16.

(È approvato).

Art. 14.

La parola «brandy», senza altra aggiunta in lingua straniera, può essere usata soltanto in sostituzione delle denominazioni indicate nell'articolo 4 e deve essere seguita da una delle denominazioni stesse. In aggiunta alla indicazione di un frutto, può essere usata solamente per contraddistinguere liquori dolcificati, prodotti a base del rispettivo frutto.

(È approvato).

Art. 15.

Le denominazioni straniere in uso nel commercio, non espressamente richiamate nella presente legge, possono essere adottate per contraddistinguere le acqueviti previste negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, purchè alla dicitura straniera segua la corrispondente denominazione italiana.

Si osservano in ogni caso le convenzioni internazionali.

(È approvato).

Art. 16.

L'imbottigliamento delle acqueviti deve essere fatto in recipienti della capacità di litri 2, litri 1,500, litri 1, litri 0,750, litri 0,500, litri 0,250, litri 0,100.

Ciascun recipiente deve avere un contenuto effettivo in idrati corrispondente alla sua capacità.

I recipienti per i mostrini di assaggio, devono avere una capacità inferiore a litri 0,100, e possono avere qualsiasi contenuto effettivo.

È ammessa la tolleranza di non oltre il 3 per cento nel quantitativo di idrati indicato in etichetta.

(È approvato).

Art. 17.

Il contrassegno di Stato previsto dall'articolo 3 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito in legge 3 aprile 1933, n. 353, modificato dalla legge 22 luglio 1939, n. 1096, deve avere, per le acqueviti, caratteristiche particolari da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per l'industria e il commercio.

Le indicazioni prescritte dall'articolo 3 del decreto predetto debbono essere inserite nella etichetta principale o in una etichetta aggiuntiva, applicata nello stesso verso del recipiente.

Tutte le suddette indicazioni debbono essere apposte sulle etichette con caratteri leggibili e indelebili e, quando si riferiscono all'impresa che esegue l'imbottigliamento ed al Comune ove questo viene effettuato, le lettere debbono essere di dimensioni non inferiori a 2 millimetri.

I recipienti tenuti per la mescolta nei pubblici esercizi debbono conservare la loro eti-

chetta originaria fino ad esaurimento del contenuto.

(È approvato).

Art. 18.

La produzione ed il commercio delle acqueviti sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e delle foreste ferma restando la competenza, in materia, del Ministero delle finanze e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Per l'accertamento delle infrazioni alle norme contenute nella presente legge si applicano, in ogni caso, le disposizioni relative alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, in quanto compatibili.

(È approvato).

Art. 19.

Chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio bevande, aventi composizioni o requisiti diversi di quelli previsti dalla presente legge, con denominazioni, segni, scritte o illustrazioni tali da indurre a ritenere che si tratti di acqueviti, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire ventimila a lire centomila.

La stessa pena si applica anche quando per ali bevande le denominazioni stesse siano accompagnate da termini rettificativi come « tipo », « uso », « gusto », o simili, e anche quando le denominazioni, segni, figure, iscrizioni o illustrazioni suddette siano apposte soltanto sulle confezioni esterne, sugli imballaggi o sulle carte di commercio.

(È approvato).

Art. 20.

Chiunque, non avendo ottenuto le prescritte autorizzazioni, produce, per farne commercio, acqueviti diverse da quelle indicate negli articoli da 4 a 9 o preparate in modo diverso da quello previsto negli articoli da 1 a 9, è punito con la multa fino a lire centomila.

La stessa pena si applica a chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette comunque in commercio le acqueviti suddette.

(È approvato).

Art. 21.

Chiunque contravviene alle disposizioni previste negli articoli 15, 16 e 17 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire settantamila.

(È approvato).

Art. 22.

In caso di condanna per i reati previsti negli articoli precedenti è sempre ordinata la confisca dei prodotti sequestrati e la pubblicazione per estratto della sentenza.

Nei casi più gravi il giudice può applicare la sospensione dall'esercizio dell'industria e del commercio fino a tre mesi.

La sospensione è sempre applicata nel caso di recidiva.

(È approvato).

Art. 23.

Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Tuttavia, fino ad un anno dalla data predetta è consentita la vendita delle acqueviti prodotte anteriormente anche se abbiano caratteristiche, denominazioni e confezionamenti non corrispondenti alle norme della presente legge, e di qualsiasi altra bevanda, prodotta e posta in commercio prima di tale data, con denominazioni vietate o comunque riservate alle acqueviti. Tale termine è ridotto a sei mesi per le vendite effettuate dal produttore.

È in ogni caso salva l'osservanza delle convenzioni internazionali.

(È approvato).

Art. 24.

Sono abrogati gli articoli 13, 14 e 15 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

GIUA. Desidero fare una breve dichiarazione. Non è necessario introdurre una modificazione al disegno di legge, però è bene sia chiaro che deve essere vietata, nella produzione delle acqueviti, l'uso di alcool metilico.

IX COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

58ª RIUNIONE (29 novembre 1951)

Per un certo periodo in Germania fu ammeso l'uso dell'alcool metilico e si ebbero fenomeni, non solo di alcoolismo, ma anche di avvelenamento.

È pertanto necessario vietare che nelle bevande alcoliche l'alcool metilico sia presente: esso si trova in commercio e può essere usato a scopo di sofisticazione. È vero che l'arti-

colo 2 proibisce l'uso di qualsiasi sostanza comunque nociva alla salute, ma è bene richiamare l'attenzione sui pericoli di questo veleno.

PRESIDENTE. Chi approva il disegno di legge nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,40.